

minati a sorvegliare le grandi istituzioni di credito e d'altre operazioni commerciali ed industriali, non corrisponda al desiderio. È una promessa di sorveglianza che molte volte si riduce a ben poca cosa; che eccita la pubblica fiducia e non la soddisfa, e che quindi complica quasi la responsabilità del Governo in affari privati, che esso non giunge a controllare seriamente.

Di ciò io non faccio colpa a nessuno, nè all'attuale, nè ai precedenti Ministeri. Il sistema risale al Parlamento subalpino il quale neppure è imputabile d'aver errato, perchè trattasi di una questione assai grave, che certamente esige molti studi, ed alla quale non è a meravigliarsi se non si siano sempre trovate le migliori soluzioni.

Ma però approfitterò di quest'occasione per invitare il Governo a riprendere in esame il quesito, ed a studiare il modo di portare una vigilanza seria, e soltanto nei casi nei quali la vigilanza sia necessaria.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. A me pare che non sia il caso di votare sotto forma di ordine del giorno questa questione, della quale però è certo essersi molto preoccupato il Governo; e se dovessi esprimere la mia opinione personale, forse non sarebbe molto diversa da quella dell'onorevole Piolti De'Bianchi.

Ma io credo non esser questo il momento di trattare una questione di questa natura; quindi io pregherei l'onorevole Piolti De'Bianchi, ritenute queste mie dichiarazioni, a ritirare il suo ordine del giorno.

PIOLTI DE' BIANCHI. Prendendo atto delle dichiarazioni esplicite del signor ministro, ritiro l'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 25.

(È approvato.)

« Art. 26. Un regolamento da approvarsi con decreto reale provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione della presente legge.

« In specie poi determinerà:

« La forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di 100 lire di capitale;

« Le norme da seguirsi nell'emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel ri-

lascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative;

« La qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca, le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gl'incendi;

« I modi e termini nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'istituto i mutamenti che si avverino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà;

« Il massimo ed il minimo dei prestiti, le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni;

« Le norme per l'investimento del fondo di riserva;

« I limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa e l'ufficio dei delegati governativi.

« Questo regolamento dovrà essere pubblicato prima che gli istituti intraprendano qualsiasi operazione di credito fondiario. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 27. *Disposizioni transitorie.* Ferma la disposizione dell'articolo 1253 del Codice civile pel subingresso a favore degli istituti che pagassero le imposte in luogo del debitore moroso, e finchè non sia unificata per tutto il regno la legge per l'esazione delle imposte, è stabilito che l'esattore, quando sia avvertito dai rappresentanti degli istituti, essere ipotecati a loro favore immobili sui quali esso possa esercitare l'esecuzione forzata, dovrà sotto la sua responsabilità notificare ai rappresentanti stessi il fatto del mancato pagamento dell'imposta, almeno 8 giorni prima del cominciamento degli atti esecutivi contro il debitore. »

(È approvato.)

Prego i signori deputati di essere al loro posto alle due, perchè voteremo per scrutinio segreto questa legge sull'ordinamento del credito fondiario, non che quella precedentemente discussa sulla coltivazione delle risaie.

La seduta è sciolta alle ore 12 1/4.